2024/805

8.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/805 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari li certifichino correttamente e in modo armonizzato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione ([2]) stabilisce pertanto norme armonizzate valide per tutto il processo di certificazione, che offrono la necessaria certezza del diritto in merito alle prescrizioni applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è entrato in vigore il 30 giugno 2022 e si applica a decorrere da 18 mesi dopo tale data, vale a dire dal 30 dicembre 2023.

(3) In fase di attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto concerne l'accreditamento o il riconoscimento a fini di vigilanza sugli organismi di certificazione, è stato concluso che predisporre adeguati programmi di accreditamento o sistemi di riconoscimento richiederebbe agli Stati membri un periodo molto più lungo e che sarebbe impossibile farlo entro la data di applicazione del regolamento.

(4) L'impossibilità per gli Stati membri di fornire agli organismi di certificazione esistenti l'accesso a programmi di accreditamento o a un sistema di riconoscimento alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 creerebbe una situazione in cui nessun organismo di certificazione esistente sarebbe in grado di conformarsi all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e pertanto di proseguire l'attività di certificazione in conformità delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 applicabili a detti organismi. Questo porterebbe a gravi perturbazioni sul mercato dei combustibili rinnovabili a partire dall'inizio del 2024.

(5) È pertanto opportuno, per renderla possibile, posticipare l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, vale a dire dell'obbligo in base al quale gli organismi di certificazione devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), o riconosciuti idonei da un'autorità competente a coprire l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 o l'ambito specifico del sistema volontario. Un periodo di un anno civile è adeguato, necessario e proporzionato per consentire ulteriori preparativi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: : http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

(7) Il presente regolamento di esecuzione modificativo dovrebbe applicarsi dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione originario, vale a dire il 30 dicembre 2023, per garantire la validità degli eventuali certificati rilasciati dagli organismi di certificazione tra tale data e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia l'articolo 11, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN